

Approvato con Dgr n. 6-5460 del 3/08/2022

**Allegato A -
MODIFICHE EX OFFICIO**

Elenco modificazioni introdotte ex officio agli elaborati del Piano d'area del Ticino:

NTA (Norme tecniche di attuazione):

- Art. 1, comma 1: il testo contenuto nella parentesi "(cat. A D.M. n. 1444 del 2.04.1968)" è stralciato.
- Art. 3, comma 6: all'inizio del comma è precisato che si tratta di una prescrizione, aggiungendo la lettera **P**. e al termine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "In tale sede il comune perimetra e stabilisce il tipo di strumento attuativo di cui al comma 5, lettere c., d., e., e f., in funzione dell'estensione territoriale dell'intervento, del livello di urbanizzazione, delle eventuali opere infrastrutturali necessarie, dello stato di fatto edilizio e della complessità del progetto di trasformazione delle singole aree e sulla base del parere di competenza espresso dall'Ente di gestione nell'ambito delle procedure della variante urbanistica."
- Art. 3, comma 7: le parole "e paesaggistiche" sono eliminate.
- Art. 7, comma 2: la lettera "**D**" è sostituita dalla lettera "**P**".
- Art. 7, comma 2: dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "E' altresì necessaria da parte del richiedente verificare la compatibilità degli interventi con le singole normative del PAI, del PGRA e della DGR 17-7911 del 23.11.2018, considerando attuabili le sole previsioni non in contrasto con tali norme."
- Art. 7, comma 3, lettera a.: al termine della lettera sono aggiunte le seguenti parole: ", del PGRA e della DGR 17-7911 del 23.11.2018, considerando attuabili le sole previsioni non in contrasto con tali norme."
- Art. 9, comma 8: dopo le parole "sono ammessi" sono inserite le seguenti: ", in regime di titolo abilitativo diretto,".
- Art. 10, comma 12: dopo le parole "sono ammessi" sono inserite le seguenti: ", in regime di titolo abilitativo diretto,".
- Art.11, comma 5: le parole "ai sensi dell'art. 26 della LR. 19/2009 e s.m.i." sono sostituite dalle seguenti: "al fine di verificare la coerenza con l'intero apparato normativo del Piano d'Area."
- Art.11, comma 11: si sostituisce l'intero comma con il seguente testo: "**P**. Altre tipologie di allevamento, a esclusione di quelle indicate al comma precedente, andranno valutate con l'Ente Parco, a seguito degli esiti della valutazione di incidenza."
- Art. 11, comma 14: dopo le parole "sono ammessi" sono inserite le seguenti: ", in regime di titolo abilitativo diretto,".
- Art.12, comma 5: la lettera "**D**" è sostituita dalla lettera "**P**". L'intero comma 6 è spostato dopo la le Tabelle contenenti le 35 Zone di fruizione e le tipologie d'intervento, prima del comma 7.

Approvato con Dgr n. 6-5460 del 3/08/2022

- Art. 13, comma 9, lettera b.: dopo le parole “le Cave Ticino di Frattini s.n.c. a Oleggio” sono inserite le seguenti: “(RQ05)” e, dopo le parole “la S.r.l. Valle Ticino S. Giovanni a Oleggio” sono inserite le seguenti: “(RQ06)”.
- Art. 13, comma 9, lettera c.: dopo le parole “la Cave Ticino s.n.c. a Varallo Pombia” sono inserite le seguenti: “(RQ03)”.
- Art. 13, comma 9, lettera c.: dopo le parole “dislocazione e dismissione” sono aggiunte le seguenti: “o rinnovo” e dopo le parole “recupero ambientale uniforme” sono aggiunte le seguenti: “da definire mediante convenzione tra Ente parco, Comune e operatore privato, in coerenza con le disposizioni previste dagli strumenti di pianificazione settoriale e dalla normativa regionale vigente.”.
- Art. 16, comma 10: si sostituisce il comma con il seguente: “Tali modifiche alle fasce entreranno in vigore, ai sensi di quanto disposto dall’art. 68 comma 4 bis del D.Lgs. 152/2006, solo a seguito del Decreto del Segretario Generale di approvazione della Variante complessiva alle fasce fluviali del PAI, previo parere della Conferenza Operativa e d’intesa con la Regione Piemonte, a seguito dello svolgimento della conferenza programmatica di cui all’art. 68 comma 3 del già citato D.Lgs. 152/2006.
Nelle more dell’approvazione dell’aggiornamento delle fasce fluviali del PAI proposto dal Piano d’Area, negli scenari di pericolosità del PGRA si applicano le disposizioni di cui all’art. 58 del Titolo V delle Norme di attuazione del PAI come disposto dalla DGR n.17-7911 del 23-11-2018. Risultano inoltre vigenti le norme previste dai PRG comunali adeguati al PAI qualora queste definiscano norme di maggior dettaglio più restrittive.”.
- Art. 16, comma 11: si sostituisce il numero “21” con “20”.
- Art. 18, comma 6: dopo le parole “**P.** Per il sistema dei navigli e canali,” sono inserite le seguenti parole: “individuati nelle Tav. 11a e 11b,”;
- Art. 18, comma 6: dopo le parole “il recupero e la valorizzazione paesistica” sono aggiunte le seguenti parole: “; ulteriori individuazioni sono valutate in fase di adeguamento dei PRG o in fase progettuale sentito l’Ente Parco.”;
- Art. 18, comma 8: dopo le parole “**P.** La rete stradale storica, di cui alla lettera b) del comma 2,” sono inserite le seguenti parole: “come rappresentata nelle Tav. 10a e 10b e denominata “Percorsi storici”,”;
- Art. 18, comma 11: dopo le parole “**P.** I punti di visuale profonda, ovvero le visuali panoramiche,” sono inserite le seguenti parole: “come rappresentate nelle Tav. 10a, 10b e 14,”;
- Art. 18, comma 14: dopo le parole “**P.** I beni di rilevanza storico-architettonica e culturale individuati dal PPR,” sono inserite le seguenti parole: “riportati nella Tav. 14 e quelli individuati quali “Beni architettonici” nelle Tav. 10a e 10b”;
- Art. 18, comma 24: le parole “ai sensi di legge” sono sostituite con le seguenti parole: “entro il limite del 20% del volume dell’edificio principale ai sensi del Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001).”;
- Art. 27, comma 2 : dopo le parole “nonché con i Comuni territorialmente interessati” sono aggiunte le seguenti “, in fase di adeguamento dei PRG al presente Piano,”.

Approvato con Dgr n. 6-5460 del 3/08/2022

Elaborati cartografici:

- Tav. 10a “BENI ARCHITETTONICI, CULTURALI E PAESAGGISTICI”: inserire i toponimi mancanti in prossimità dei “Bene architettonici” individuati senza denominazione puntale localizzati nei Comuni di:

- Oleggio – “Bene di pregio elevato”;
- Varallo Pombia – “Bene di pregio”;
- Pombia – “Bene di pregio”;
- Treccate – “Bene di pregio elevato”.

- Tav. 10b “BENI ARCHITETTONICI, CULTURALI E PAESAGGISTICI”: inserire il toponimo “Villa Giulia” in Comune di Cerano in corrispondenza del simbolo del “Bene architettonici – Bene di pregio” individuato senza denominazione puntale.

Dichiarazione di sintesi

- Completare la dichiarazione di sintesi presentata, riportando al paragrafo 4. Osservazioni pervenute le controdeduzioni alle osservazioni pervenute durante il processo di VAS, secondo il documento già adottato con deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 75 del 20/12/2019.